

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Borella ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

DEBITORE ESECUTATO

*ATTORE/I*

Contro

BANCA ALFA

*CONVENUTO/I*

BANCA BETA  
BANCA GAMMA  
BANCA DELTA

E l'intervento di

CESSIONARIA DEL CREDITO DI BANCA DELTA

*INTERVENUTO*

**CONCLUSIONI**

I procuratori delle parti hanno concluso come da fogli di p.c. già depositati telematicamente

**IN FATTO E DIRITTO**

La presente causa trae origine dall'esecuzione immobiliare n. OMISSIS, avviata da BANCA ALFA, sulla scorta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS.

In detta esecuzione intervenivano altresì BANCA BETA, BANCA GAMMA, BANCA DELTA, ciascuna per giusti titoli esecutivi.

Nel corso della procedura proponeva opposizione il debitore esecutato, chiedendo la sospensione della procedura, istanza che, a seguito di discussione in apposita udienza ex art. 615 c.p.c., veniva rigettata.

Il debitore esecutato provvedeva dunque alla rituale riassunzione, dando avvio alla presente causa, nella quale, rigettate le istanze istruttorie delle parti, le conclusioni venivano precisate all'udienza del 25.06.2019, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con termini massimi per atti conclusivi.

La questione posta dal ricorrente è riassumibile in ciò, che le banche sue controparti, che stanno agendo per il recupero di somme imprestategli (*rectius*, alle società di cui il debitore era l.r.p.t. e in favore delle quali si era costituito fideiussore) e mai restituite, gli avrebbero in realtà illecitamente fornito la provvista di cui ai mutui e conti correnti affidati, in quanto avrebbero creato moneta dal nulla, meramente scritturale.

In un sistema, quale il S.E.B.C., ove la sovranità monetaria spetta alla B.C.E., unica titolare del potere di battere moneta e di regolare i tassi d'interesse, le singole banche, che vogliano concedere prestiti, debbono o attingere a risorse proprie (tramite l'attività di raccolta del risparmio), oppure prendere a loro volta a prestito il denaro da altre banche o dalla stessa B.C.E., al tasso T.U.R. (tasso ufficiale di riferimento).

Tale meccanismo è necessario per mantenere sotto controllo la quantità di denaro in circolazione e, con esso, l'inflazione, spettando appunto in ultima istanza solo alla B.C.E. la decisione di quanta moneta debba in un certo periodo circolare nell'eurozona, in modo da mantenere sotto il controllo della stessa B.C.E. anche la regolamentazione dell'inflazione e, con essa, dei tassi d'interesse e, per tal modo e in ultima analisi, la stabilità dei prezzi.

L'esecutato ritiene, appunto, che le banche sue creditrici non abbiano seguito le corrette procedure di approvvigionamento del denaro prestatogli, ma che l'abbiano creato dal nulla, semplicemente annotando l'operazione nelle proprie scritture contabili, con ciò frustrando le finalità sopra descritte, che vedono come unico baricentro del sistema la B.C.E.

L'operazione, sempre seguendo il ragionamento del creditore precedente, non sarebbe in fondo difforme da quella di un comune falsario, con riguardo alla riproduzione di banconote e monete false.

La conseguenza sarebbe la nullità di tutti i rapporti sorti sulla base di quella moneta scritturale illecita, per illiceità dell'oggetto, ivi compresi i mutui e i c/c oggetto di causa.

La ricostruzione non è priva di elementi di suggestività, ma la domanda non può accogliersi, per i motivi che si vanno ad esporre.

Innanzitutto, la domanda stessa è esplorativa e ipotetica, nel senso che l'intera azione spesa è costruita non per dimostrare che effettivamente il denaro dato in prestito sia stato scritturato dal nulla, ma nella speranza che ciò sia effettivamente accaduto.

Sia il ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., sia la citazione introduttiva della presente causa, infatti, non espongono che, di regola, le banche operano nella maniera descritta, ossia creando moneta scritturale, non già detenuta o altrimenti presa a prestito (il che sarebbe anche di difficile dimostrazione, posto che un tale comportamento, se fosse così diffuso, verrebbe agevolmente e prontamente smascherato e bloccato, in quanto provocherebbe un eccesso di liquidità nel sistema e una conseguente impennata dell'inflazione, fino ad oggi mai registratasi; vi è semmai il problema di evitare la deflazione, motivo per cui la BCE ha immesso liquidità nel sistema tramite il c.d. *quantitative easing*).

Ma se il ricorrente non è in grado di stabilire una regola di comportamento, nel senso indicato, da parte della generalità degli istituti di credito, allora l'accusa rivolta alle controparti nel presente giudizio non si fonda su di una convinzione, ma sulla speranza che, dall'esame delle scritture contabili delle banche coinvolte, emerga qualche irregolarità.

In tal senso trattasi di causa esplorativa, che non può e non deve avere cittadinanza nel nostro sistema. In ogni caso, la domanda sarebbe comunque infondata.

Quand'anche la banca creasse moneta scritturale, priva di un legittimo sottostante, ciò sarebbe imputabile alla violazione di una norma di comportamento interna al sistema bancario, di regole di contabilità bancaria, che senza dubbio hanno anche la funzione di garantire la stabilità del sistema economico dell'eurozona, ma la cui violazione non può generare a cascata la nullità di tutti i rapporti sorti mediante l'utilizzo della moneta scritturale, non solo

*Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Giulio Borella, n. 276 dell'11 febbraio 2020*

dei mutui oggetto di causa, ma anche di tutti i pagamenti successivamente effettuati dal mutuatario e, ancora, di tutte le transazioni effettuate dagli aventi causa del mutuatario, ecc. (come avverrebbe nell'ipotesi della spendita di monete false).

Mentre, infatti, le monete e le banconote false, sebbene con l'uso di un maggior grado di diligenza, sono verificabili (oggi anche senza particolare diligenza, essendovi appositi strumenti, comunemente in uso negli esercizi commerciali, atti a verificare istantaneamente la bontà delle banconote), la verifica della correttezza delle scritturazioni contabili della banca rimarrebbe inaccessibile e imperscrutabile al *quivis de populo*.

Vi è dunque un imprescindibile affidamento sulla correttezza di tali operazioni, che è necessario per la stabilità dei traffici economici e per la speditezza della circolazione dei beni e servizi (cfr Alex Ricchebuono, *Denaro*, 3000 anni di storia, *Classeditori*, vol. 3 pag. 103), che rimarrebbe del tutto compromessa, se ad ogni transazione un contraente particolarmente diligente dovesse ogni volta verificare l'origine delle somme e se, conseguentemente, dette transazioni potessero essere rimesse continuamente in discussione, per l'esistenza di irregolarità contabili delle banche, nella fase della concessione del credito.

Per convincersene basti considerare che c.d. moneta scritturale, quand'anche creata dal nulla, diventa immediatamente moneta elettronica, della quale si può disporre e di fatto si dispone comodamente da casa in *home banking*, o addirittura dal cellulare con apposite *app*, per tutte le operazioni di e-commerce ormai in uso, dall'acquisto di beni su noti portali, al pagamento di bollette e finanche di imposte e tasse, sicché è agevole intuire quanto sia indispensabile alla celerità dei traffici economici.

Si tratta di un effetto inevitabile e, anzi, connaturato alla dematerializzazione del denaro, che genera un'astrazione dell'oggetto paragonabile in parte all'astrazione della causa nei titoli di credito.

Questa dematerializzazione è ben descritta nella direttiva 2000/46/CE, che definisce la moneta elettronica come un valore monetario rappresentato da un credito verso l'emittente (art. 1 par. 3 lett. B); la Banca Centrale Europea a sua volta parla di riserva elettronica di valore monetario (cfr B.C.E., *report on electronic money*, 1998).

La stessa attività di emissione di moneta elettronica, cui sono autorizzati solo i c.d. I.M.EL, disciplinati dalla sopra richiamata direttiva, è definita come ricezione di fondi dal pubblico in cambio di moneta elettronica, mettendone in evidenza la caratteristica di credito verso l'emittente e, quindi, la circolazione elettronica del credito, al pari di un qualsiasi titolo di credito, cui infatti parte della dottrina avvicina tale strumento (cfr Troiano, Di Fozio).

Per evitare distorsioni nei comportamenti degli I M EL, esistono le autorità amministrative indipendenti, tra cui la Banca d'Italia e, in ultima istanza, la stessa B.C.E., che hanno tra i relativi compiti anche proprio quello di verificare il corretto comportamento degli istituti di credito.

La tutela della stabilità del sistema, insomma, passa in questo caso attraverso i controlli interni al sistema bancario, non potendo invece giungere ad intaccare i rapporti sorti sulla base del denaro erogato dalle banche, divenuto moneta elettronica, a causa della dematerializzazione della stessa, pena la totale compromissione della sicurezza e speditezza dei traffici economici, ossia del mercato.

Le ulteriori considerazioni di parte attrice, se le banche siano intermediari finanziari o fabbriche di denaro, sul corrispondente indebitamento complessivo e surrettizio della società, sul controvalore di beni e servizi che non potrà mai ripagare il denaro scritturale in

*Sentenza, Tribunale di Vicenza, Giudice Giulio Borella, n. 276 dell'11 febbraio 2020*

circolazione, sono considerazioni di carattere politico, che non si ritiene possano compromettere l'esistenza e l'effettività delle operazioni economiche (mutui e conti correnti) portate all'attenzione di questo giudice e che, in ultima analisi, vanno affrontate e risolte altrove che in un'aula di tribunale.

La domanda va dunque rigettata, con condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenendo conto che istruttoria di fatto non v'è stata e che gli argomenti sono in sostanza i medesimi già svolti in sede di opposizione all'esecuzione.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, rigetta la domanda.

Condanna l'opponente DEBITORE alla rifusione in favore delle parti convenute BANCA ALFA, BETA, GAMMA e CESSIONARIA DI DELTA, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per ciascuna di esse, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge.

Vicenza, 14 gennaio 2020

Il Giudice  
Dott. Giulio Borella

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*